

XXVII

TORNATA DEL 10 APRILE 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Giuramento del senatore Fergola — Ritiro di un progetto di legge — Annunzio di una interpellanza del senatore Liroy al ministro della pubblica istruzione — Sorteggio degli Uffici — Presentazione di un progetto di legge — Il senatore Di Prampero, relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, riferisce sui titoli per la nomina dei nuovi senatori Perfumo e Nazari — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Chiusura di votazione — Comunicazione del Presidente — Risultato di votazione — Seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti » (N. 25-A) — Si approvano senza discussione gli articoli dal 15 al 19 del nuovo testo dell'Ufficio centrale concordato col ministro — L'articolo 20 è approvato con modificazioni proposte dall'Ufficio centrale e dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approvano gli articoli 21 e 22, con lieve modificazione proposta dal relatore, l'articolo 23, e, senza discussione, l'articolo 24, ultimo del progetto — L'Ufficio centrale propone poi un articolo aggiuntivo, che è approvato, dopo osservazioni dei ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio e dei senatori Ponsiglioni, relatore, Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale, ed Arrivabene — Risultato di votazione — Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione del disegno di legge: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto » (N. 62) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della Regia marina » (N. 61) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani di magazzino » (N. 48) — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Coordinamento del disegno di legge « per la tutela del commercio dei concimi » — Il senatore Ponsiglioni, relatore, riferisce sulle modificazioni di coordinamento che sono approvate senza osservazioni — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e dei culti, del Tesoro, di agricoltura, industria e commercio, ed il sottosegretario di Stato per la marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati.
DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma addì 7 aprile 1905.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la

proposta di legge per “ Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella ”, di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 7 aprile 1905, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Giuramento del senatore Fergola.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Emmanuele Fergola, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Cerruti e Cannizzaro ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fergola viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Emmanuele Fergola del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ritiro di un progetto di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto Reale che mi autorizza a ritirare il disegno di legge: « Modificazioni ad alcuni articoli del Codice di commercio relativi alle Società anonime ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo decreto Reale.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che è giunta ora alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza del senatore Lioy:

« Il sottoscritto desidera interrogare S. E.

il ministro della pubblica istruzione intorno ai regolamenti delle scuole elementari ».

Questa domanda di interpellanza sarà comunicata al signor ministro dell'istruzione pubblica.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere al sorteggio.

TAVERNA, *segretario*, fa il sorteggio e la proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti.

UFFICIO I.

Adamoli
Annaratone
Arrigossi
Baccelli Giovanni
Bava-Beccaris
Bonasi
Bonvicini
Borghese
Buonamici
Cadolini
Cagnola
Caldesi
Cardarelli
Carle
Chigi-Zondadari
Cognata
Colmayer
Comparetti
Curati
D'Antona
De Angeli
De Martino
De Seta
Di Revel Genova
Di Revel Ignazio
Di San Giuliano
D'Oncieu de la Batie
Doria Ambrogio
Driquet
Faraggiana
Fergola
Fogazzaro
Frisari
Frola
Gabba

Gattini
 Gherardini
 Guiccioli
 Luchini Odoardo
 Malvano
 Mariotti Filippo
 Mariotti Giovanni
 Martuscelli
 Masi
 Massarani
 Mazzolani
 Mirabello
 Mirri
 Mosso
 Municchi
 Paternò
 Pinelli
 Ponti
 Quarta
 Rattazzi
 Rignon
 Ruffo Bagnara
 Sani
 Schiaparelli
 Senise Carmine
 Senise Tommaso
 Severi
 Sonnino
 Sormani-Moretti
 Speroni
 Tasca-Lanza
 Taverna
 Tolomei
 Vallotti
 Vigoni Giulio
 Vischi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Aula
 Barsanti
 Bettoni
 Bianchi
 Borgnini
 Calabria
 Calenda
 Cambray-Digny
 Carafa
 Carducci
 Carnazza-Amari

Carta Mameli
 Caruso
 Cefaly
 Cerruti Valentino
 Codronchi
 Coletti
 Compagna Pietro
 Cordopatri
 Cotti
 D'Adda
 D'Ali
 D'Ancona
 D'Arco
 De Castris
 De Cesare
 De Larderel
 De Sonnaz Car'lo Alberto
 Di Camporeale
 Dini
 Doria Giacomo
 D'Ovidio
 Faina Eugenio
 Giorgi
 Giorgini
 Levi
 Lucchini Giovanni
 Maragliano
 Marazio
 Massarucci
 Melodia
 Menafoglio
 Miceli
 Morin
 Moscuza
 Niccolini
 Nigra
 Oddone
 Odescalchi
 Parona
 Pasolini-Zanelli
 Patamia
 Peiroleri
 Pierantoni
 Pisa
 Polvere
 Ponza di San Martino
 Ponzio Vaglia
 Racagni
 Ridolfi
 Riolo
 Rossi Giuseppe

Roux
Saletta
Schupfer
Siacci
Spinola
Tommasini
Veronese
Visconti-Venosta

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tommaso
S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
Albini
Armò
Atenolfi
Avarna
Baccelli Augusto
Blaserna
Boncompagni-Ottoboni
Bordonaro
Borelli
Cadenazzi
Caetani
Camozzi-Vertova
Caracciolo di Sarno
Carutti
Cittadella Vicodarzere
Colonna Prospero
Cucchi
De Cupis
De Giovanni
Del Giudice
Del Zio
De Marinis
De Renzi
Di Prampero
Di San Marzano
Faina Zeffirino
Farina
Fava
Figoli de Geneys
Frescot
Frigerio
Garneri
Golgi
Guarneri
Guglielmi
Inghilleri
Lancia di Brolo
Lanza

Lanzara
Lioy
Majelli
Manfredi
Manfrin
Mantegazza
Martelli
Morandi
Morisani
Morra
Orsini
Pasolini
Piaggio
Plutino
Prinetti
Pucci
Riberi
Ricotti
Rossi Gerolamo
Rossi Luigi
San Martino
Sanseverino
Scarabelli
Tittoni Tommaso
Todaro
Torrighiani
Trotti
Vaccaj
Vidari
Volterra
Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Alfazio
Arbib
Ascoli
Astengo
Balestra
Barracco Giovanni
Bassini
Bertini
Biscaretti
Bodio
Bombrini
Boncompagni-Ludovisi
Borgatta
Canevaro
Cantoni
Capellini

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 APRILE 1905

Cardona
 Casana
 Caselli
 Colombo
 Colonna Fabrizio
 Compagna Francesco
 Chinaglia
 Civelli
 D'Ayala Valva
 De La Penne
 Delfico
 Di Collobiano
 Di Marzo
 Di Sambuy
 Di Terranova Pignatelli
 Doria d'Eboli
 Ellero
 Fabrizi
 Facheris
 Faldella
 Finali
 Garroni
 Ginistrelli
 Ginori
 Giuliani
 Guala
 Lampertico
 Longo
 Luciani
 Massabò
 Mezzacapo
 Oliveri
 Orengo
 Palumbo
 Papadopoli
 Paternostro
 Ponsiglioni
 Racioppi
 Resti-Ferrari
 Rossi Angelo
 Sacchetti
 Saladini
 Sanguinetti
 Santamaria-Nicolini
 Serafini
 Siccardi
 Tassi
 Tiepolo
 Torielli
 Tranfo
 Treves

Trigona di Sant'Elia
 Vitelleschi

UFFICIO V.

Amato-Pojero
 Arcoleo
 Arrivabene
 Badini
 Baldissera
 Balenzano
 Barracco Roberto
 Beltrani-Scalia
 Besozzi
 Boni
 Borromeo
 Camerini
 Candiani
 Cannizzaro
 Caracciolo di Castagneta
 Caravaggio
 Carnazza Puglisi
 Cavalli
 Cavasola
 Ceresa
 Chiesa
 Cibrario
 Colocci
 Consiglio
 Corsini
 De Cristofaro
 Dei Bei
 De Mari
 De Siervo
 Di Casalotto
 Di San Giuseppe
 Di Scalea
 Doria Pamphili
 Durante
 Emo Capodilista
 Fè D'Ostiani
 Fusco
 Gravina
 Greppi
 Lorenzini
 Mangiagalli
 Medici
 Mezzanotte
 Monteverde
 Nannarone
 Pagano

Parpaglia
 Pedotti
 Pellegrini
 Pelloux Leone
 Pelloux Luigi
 Pessina
 Primerano
 Quigini Puliga
 Saluzzo
 Saracco
 Schininà di Sant'Elia
 Scialoja
 Serena
 Sismondo
 Strozzi
 Tajani
 Tittoni Vincenzo
 Tortarolo
 Tournon
 Trinchera
 Vacchelli
 Vigoni Giuseppe
 Villari
 Visocchi

Presentazione di un progetto di legge.

AUBRY, *sotto-segretario di Stato per la marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AUBRY, *sotto-segretario di Stato per la marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la chiamata della leva di mare per la classe del 1885, già approvato dalla Camera dei deputati il 7 aprile 1905.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. sotto-segretario di stato per la marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XXII, XXVII - Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onore. Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*. Signori senatori; in nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di riferirvi

che con R. D. 4 marzo 1905 e per la categoria 9^a, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno PERFUMO ENRICO, procuratore generale di Corte d'appello e, per decreto 24 dicembre 1899, già primo presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e la sussistenza degli altri requisiti, a maggioranza di voti, ha l'onore di proporre la convalidazione.

Con regio decreto 4 marzo 1905 fu nominato senatore del Regno per la categoria 13^a, art. 33 dello Statuto, AUGUSTO NAZARI procuratore generale di Corte d'Appello. La vostra Commissione ha riconosciuto validi titolo e requisiti, ed ha l'onore, a maggioranza di voti, di proporre la convalidazione.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina dei due senatori Perfumo e Nazari.

Avverto intanto i signori senatori che, per guadagnare tempo, si procederà contemporaneamente all'altra votazione inscritta all'ordine del giorno per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulla marina in sostituzione del compianto senatore Damiani.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. A termini del regolamento, si dovrebbero sorteggiare i nomi di tre senatori perchè procedano allo scrutinio della votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta per la marina.

Se il Senato consente, a risparmio di tempo, li designerei senz'altro.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora nomino scrutatori i signori senatori Colonna Fabrizio, Arrivabene e Fabrizi.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera che mi perviene in questo momento dal nostro col-

lega il senatore Alberto Gerbaix De Sonnaz che dice:

« Roma 8 aprile 1905.

« Signor Presidente,

« Col cuore vivamente commosso, la mia famiglia ed io ringraziamo vivamente e Vostra Eccellenza ed il Senato intero del veramente splendido voto dato alla memoria del mio povero rimpianto fratello.

« Questa testimonianza veramente unica e così preziosa costituisce la massima ricompensa che un devoto servitore del Re e dell'Italia possa ottenere. Conserveranno tutti i parenti un'imperitura gratitudine a V. E. ed al Senato; ed al momento di lasciare Roma colla salma del caro defunto, ho tenuto ad inviarle queste poche parole, offrendo a V. E. gli atti del mio profondissimo ossequio.

« CARLO ALBERTO GERBAIX DE SONNAZ
« Senatore del Regno ».

Chiusura di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni. Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

Prego pure i tre senatori scrutatori di voler procedere allo scrutinio della votazione per la nomina di un membro della Commissione di inchiesta sulla marina.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione. Nè la nomina del signor Perfumo, nè la nomina del signor Nazari a senatori è stata convalidata dal Senato.

Più tardi farò noto l'esito della votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulla marina.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti » (N. 25-A).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge:

« Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie ed a combattere i parassiti.

Come il Senato ricorda, la discussione si era venerdì arrestata all'art. 14 bis.

Essendo stato distribuito ai senatori un nuovo testo, concretato fra l'Ufficio centrale ed il ministro, dell'articolo 14 bis, ora 15, e dei successivi fino all'ultimo, ritengo che la discussione continuerà sul nuovo testo. Do pertanto lettura del nuovo articolo 15.

Art. 15.

I contravventori agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 — per quanto concerne l'obbligo di consegnare la polizza o la copia di polizza di garanzia e di contrassegnare e chiudere ogni recipiente, all'atto della spedizione o consegna della merce venduta, — con le prescritte modalità — sono puniti con l'ammenda da lire cinque a duecento. (Approvato).

Art. 16.

Chiunque contraffà o adultera in modo pericoloso alle culture od al bestiame le sostanze contemplate nella presente legge, ovvero tiene in deposito, importa, esporta o mette in vendita tali sostanze contraffatte o adulterate, è punito colla multa da lire cinquanta a cinquecento o colla detenzione da uno a sei mesi.

Se la contraffazione o l'adulterazione non è pericolosa per le culture e per il bestiame, la pena è ridotta della metà.

(Approvato).

Art. 17.

Chiunque mette in vendita sostanze contemplate nella presente legge, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose per le colture o pel bestiame, senza che questo pericolo sia noto al compratore, è punito coll'ammenda da lire cinquanta a duecento o coll'arresto da uno a tre mesi.

(Approvato).

Art. 18.

È punito con l'ammenda da lire venti a cinquecento chi vende sostanze per uso di concime la cui differenza in meno fra il titolo di-

chiarato e quello reale sia superiore del 10 ma inferiore del 20 per cento, di uno o di più dei principii fertilizzanti.

Se la differenza è superiore del 20 per cento, l'ammenda può essere estesa fino a lire 2000.

È punito colla stessa ammenda, senza pregiudizio di quanto possa riferirsi al titolo, chi vende sostanze per uso concimante, come fosfati, scorie Thomas, ecc., quando la differenza fra la percentuale di finezza reale e quella dichiarata sia superiore al 10, ma inferiore al 20 per cento. Se la differenza è superiore al 20 per cento, l'ammenda può essere portata fino a lire 1000.

(Approvato).

Art. 19.

È punito coll'ammenda da lire 20 a 500 chi vende le sostanze indicate all'art. 6 se la differenza in meno fra il titolo di purezza dichiarato e quello reale sia superiore del 2 ma inferiore del 10 per cento di uno o più dei materiali attivi.

Se la differenza è superiore del 10 per cento, l'ammenda può essere portata a L. 1000.

(Approvato).

Art. 20.

È punito coll'ammenda da L. 20 a 500 chiunque, nel commercio delle sostanze indicate all'art. 5:

a) vende un mangime il cui contenuto di sostanza nutritiva sia inferiore del 20 per cento di quello dichiarato;

b) vende un mangime risultante da una mescolanza di sostanze per un prodotto semplice o genuino;

c) vende un mangime nel quale sia aggiunta una sostanza estranea senza che questa sia stata dichiarata;

d) vende un mangime rancido, ammuffito o invaso da parassiti.

Se l'alimento risulti composto di sostanze nocive, oltre l'ammenda sarà applicato l'arresto da uno a sei mesi.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale, d'accordo con l'onor. ministro, proporrebbe la

seguinte aggiunta al paragrafo a). Dove è detto: « vende un mangime il cui contenuto », sostituire alle parole che succedono queste altre: « sia privo di uno dei costituenti nutritivi principali (proteici, grassi o zuccheri) », e poi il resto dell'articolo come è.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La formula è concordata con l'Ufficio centrale ma, *ripensandoci su*, secondo la buona pratica e vecchia regola, proporrei di sostituire queste parole: « il cui contenuto, per ogni costituente nutritivo (sostanze proteiche, grasse e zuccherine) » ecc. È identica la sostanza, ma è più specifica e precisa la forma.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta ben volentieri la nuova versione e prega l'onorevole ministro di comunicarla alla Presidenza.

PRESIDENTE. Rileggo la formula concordata tra l'Ufficio centrale ed il ministro per il comma a):

« a) Vende un mangime il cui contenuto per ogni costituente nutritivo, (sostanze proteiche, grasse e zuccherine) non sia inferiore del venti per cento a quello dichiarato ».

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Prima di procedere alla votazione dell'articolo, pregherei il signor Presidente di voler tener conto di un'altra lievissima modificazione che l'Ufficio centrale, d'accordo col Ministero, proporrebbe. Questa consiste nell'aggiungere alla parola « parassiti » l'aggettivo « dannosi » nel comma d).

Voci. Ma vi sono anche parassiti utili?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vi sono dei parassiti dannosi, ma non per la nutrizione.

PONSIGLIONI, *relatore*. Pare che vi siano anche dei parassiti non dannosi.

PRESIDENTE. Allora il comma d rimane così modificato: dove si dice « parassiti » si aggiunge l'aggettivo « dannosi ».

Chi approva l'intero articolo 17, ora 20, con le varianti di cui ho dato lettura, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

È punito con l'ammenda da L. 10 a 200 chi vende semi il cui grado di germinabilità e di purezza sia inferiore del 20 per cento a quello dichiarato.

È punito con l'ammenda da L. 20 a 500 chi vende semi la genuinità e provenienza dei quali non corrisponde a quelle dichiarate.

È punito con l'ammenda da L. 20 a 500 chi vende semi speciali, inquinati nel modo previsto dall'art. 7, lettera d), salvo il caso di cui all'ultimo alinea dell'articolo 7.

(Approvato).

Art. 22.

È punito con l'ammenda da L. 50 a 500 chiunque vende una delle sostanze contemplate dalla presente legge con nome indicante composizione e manipolazione diverse da quelle effettive, anche se di valore commerciale non minore di quello dichiarato.

(Approvato).

Art. 23.

In caso di recidiva, all'ammenda può sempre essere aggiunto l'arresto da dieci giorni ad un anno, e la sentenza di condanna sarà pubblicata nei giornali agrarii da designarsi dal magistrato.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. All'art. 20 ora 23, testè letto dal Presidente si vorrebbe togliere l'aggettivo *agrari* che si riferisce ai giornali da designarsi, per questa ovvia ragione, che non tutti i giornali agrarii hanno larga diffusione, e può darsi che il magistrato reputi più efficace e conveniente di designare altri giornali, più letti e più diffusi, affinché siano meglio conosciuti dal pubblico i trafficanti disonesti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non si oppone?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nossignore.

PRESIDENTE. Allora essendo d'accordo l'Ufficio centrale e il ministro, pongo ai voti l'articolo così modificato.

(Approvato).

Art. 24.

Le pene stabilite da questa legge non derogano alle disposizioni del Capo V, Titolo VI, Libro II, e del Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice penale.

In tutti i casi di condanna per i reati di cui agli articoli precedenti, il venditore deve pagare al compratore una somma eguale al doppio della differenza fra il valore della merce dichiarata e quello della merce consegnata, nonchè tutte le spese di analisi e giudizio, salva la liquidazione dei maggiori danni a norma di legge.

(Approvato).

PONSIGLIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale propone un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Le polizze di garanzia, ordinate dalla presente legge, potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa ».

Confida che da parte loro tanto il ministro dell'agricoltura, industria e commercio come il ministro del Tesoro consentiranno a questa, che sarebbe una modificazione di sollievo per la legge che abbiamo in esame.

PRESIDENTE. Prego i signori ministri dell'agricoltura e del Tesoro di dichiarare se non si oppongono a questo articolo aggiuntivo proposto dall'onor. senatore Ponsiglioni il quale suona così:

« Le polizze di garanzia ordinate dalla presente legge potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa, ecc. »

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole relatore e l'Ufficio centrale a volermi prestare un momento di benevola attenzione. Io desidererei che fossero bene esaminate le conseguenze della nuova proposta, e non soltanto quelle dirette o pecuniarie (le

quali non possono essere che assai lievi), ma altresì le conseguenze indirette, in relazione ai buoni principî di finanza. La proposta or ora enunziata al Senato, dice così: « Le polizze di garanzia potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa ». Per tal modo si introdurrebbe in una legge, che non è legge finanziaria ma speciale e tecnica, un'eccezione di più al nostro diritto comune, si farebbe un altro piccolo buco alla legge generale che regola le tasse sugli affari. Ripeto, la perdita per effetto diretto di siffatta immunità, non può essere che piccolissima, e quindi per la questione pecuniaria, io non avrei ragione di oppormi e d'intrattenere di più il Senato; ma mi preoccupa la conseguenza indiretta. Io credo che non sia un metodo corretto e buono quello che è stato seguito, troppe volte seguito, in questi ultimi anni, intendo dire quello di introdurre in quasi tutte le numerose leggi che si vanno facendo una qualche eccezione alla legge generale per le tasse sugli affari. Le conseguenze, non c'è bisogno che io dica di più, le scorge meglio di me il Senato: vien meno la possibilità di fare esatti confronti, di esaminar bene l'andamento della riscossione delle imposte, ma soprattutto viene a mancare quella che deve essere, a mio avviso, la prima base, la prima regola dell'applicazione delle imposte, la eguaglianza di trattamento.

Prego perciò vivamente l'Ufficio centrale e l'onorevole relatore a voler prendere in benevola considerazione queste mie osservazioni.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Duolmi davvero che l'Ufficio centrale debba insistere nella sua proposta. Si comprendono le considerazioni presentate dall'onor. ministro del Tesoro, ma si osserva in senso contrario che, oltrechè l'esenzione non sarebbe nuova, questa che abbiamo votato è già per sè una legge eccezionale, per la tutela dell'agricoltura; e come tale trova ripugnanti ad accoglierla le classi che non sono agricole.

La difficoltà che incontra questa legge, deriva dal timore che per essa si colpiscano altri interessi, e segnatamente quella libertà di traffico, quella rapidità nel movimento delle transazioni, che rappresenta per fermo un altro

grande interesse. Ora, se insieme a queste difficoltà che si possono appena vincere per riguardo all'utile che si vuole arrecare all'agricoltura, vi è un'altra difficoltà di ordine finanziario altresì grave o che può essere tale almeno nella fantasia dei commercianti, noi renderemo pressochè inattuabile l'applicazione della riforma votata. Se l'onorevole ministro vorrà tener conto della specialità, della singolarità della proposta di legge che abbiamo d'innanzi, dello scopo che si vuol raggiungere, delle necessità di non aggravare le preoccupazioni che già sorgono contro di essa, facendo temere che vi siano dei vincoli e che vi siano anche dei danni pecuniari, egli, giova sperarlo, vorrà pure recedere dalla sua opposizione, ispirata da uno scrupolo, d'altronde lodevolissimo. L'Ufficio centrale gli sarà ben grato della sua accondiscendenza, e l'emendamento, venuto meno l'ostacolo del suo rifiuto, troverà pieno favore presso il Senato.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Se veramente con questo progetto di legge si sopprimessero tasse che sin d'ora si pagano, capisco che bisognerebbe andare adagio; ma qui si tratta di evitare d'imporre nuove tasse. Non è che noi aboliamo in questa occasione un obbligo finanziario che i commercianti avevano; noi evitiamo che ai commercianti si imponga una nuova tassa e considerando che questa legge ha dovuto passare con difficoltà per tutti i vincoli ed inciampi che impone al commercio, ed è passata per considerazione dell'agricoltura, l'aggiunta di una tassa sarebbe veramente inopportuna nel commercio agrario.

Noi mettiamo degli obblighi che nessun commerciante di altra mercanzia ha. Non l'ha neppure il farmacista, che non è certamente obbligato nello scritto che deve mettere sulla boccia di pagare un bollo, altrimenti sarebbe una tassa su tutte le malattie. Ora altrettanto è il caso attuale. Questa legge naturalmente l'ho sostenuta e votata con una certa rassegnazione, se volete, per gl'inciampi che si sono messi; e veramente avrei desiderato di poter raggiungere lo stesso fine con altri modi: aggiungere poi una tassa nuova è dare a questa

legge una impopolarità che realmente andrebbe evitata.

Quindi ripeto: se si trattasse di togliere tasse che i commercianti già pagano, capisco le difficoltà del ministro, ma qui si tratta di evitare di imporre nuove tasse, oltre gli inciampi enormi che purtroppo noi mettiamo al commercio delle materie che servono all'agricoltura. Io pregherei perciò l'onor. ministro di non insistere e chiedo anche l'appoggio del ministro di agricoltura, il quale deve misurare gli obblighi che si sono imposti al commercio delle materie rivolte all'agricoltura.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Aveva chiesto di parlare anche prima dell'amichevole ammonimento del senatore Cannizzaro, e mi era levato non per dissentire dalla parola autorevole del mio ottimo amico e collega Carcano, al quale, in questa materia, io non solo voglio, ma debbo essere deferente; intendo soltanto spiegar bene la portata delle cose e quindi della aggiunta.

L'articolo, così come è stato proposto dall'Ufficio centrale, si connette realmente e felicemente con la tessitura del progetto di legge, ma può far nell'animo del ministro delle finanze o del Tesoro una certa impressione. Ed io colgo a volo le parole dell'onor. relatore e del senatore Canizzaro e assicuro al mio amico e collega che qui non si tratta affatto di creare una franchigia per documenti che già siano sottoposti alla tassa del bollo e quindi non si reca danno all'erario.

Tutta l'economia della legge consiste in questo fatto che il venditore, nel consegnare la merce, deve unirvi un foglietto di accompagnamento, dichiarazione, e scrivere su quel foglietto le parole che egli ha dette al compratore; il titolo, cioè, il grado, la qualità, la provenienza, la bontà del concime, delle sementi e del mangime che esce dal suo negozio.

Oggi io credo (e vedo l'onor. senatore Arrivabene fare segni di assentimento) che i consorzi agrari tutti applichino già in pratica questo metodo; e quindi il presente progetto di legge non si oppone ad una condizione di cose in corso, ma codifica le buone regole in uso, e le rende obbligatorie per garanzia di tutti.

I consorzi agrari, quando cedono le sementi, i concimi, i mangimi danno già questo documento, questo foglietto, il quale non è sottoposto alla tassa di bollo; è una dichiarazione della merce che accompagna la merce stessa. Accadrà, appunto come ha detto felicemente l'onor. Cannizzaro, quello che fanno ora i farmacisti quando consegnano le medicine.

Questa legge è legge di sanità per l'agricoltura, e come il farmacista consegna un pacchetto *suggellato*, e vi scrive sopra quello che il pacco contiene, così il venditore dà il sacchetto o il pacco *suggellato* e scrive in un foglietto ciò che esso contiene.

I contratti si faranno regolarmente con atti scritti, secondo il Codice di commercio e le leggi. Queste dichiarazioni, che mettono nella loro vera luce le norme imposte dalla nuova legge, possono tranquillizzare l'animo dubbioso in questa materia del mio collega del tesoro; e spero che il Senato saprà avvalorare meglio le mie dichiarazioni, giacchè non sottraiamo al tesoro un cespite di entrata; solo vogliamo impedire che una legge difficile e alquanto gravosa, benchè modellata sull'esempio di nazioni liberalissime, come l'Inghilterra, non sia accolta come una legge fiscale, mentre essa è tutto fuorchè legge fiscale.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Io ho chiesto la parola per rassicurare l'animo del ministro del Tesoro. La polizza non stabilisce un contratto; i consorzi agrari, come i privati, che fanno un acquisto presso una fabbrica, di migliaia di quintali di concime chimico, di variate qualità, stipulano i contratti regolarmente, su carta bollata, e poi accedono all'ufficio del registro e pagano le tasse relative.

Si capisce che trattandosi di acquisti che importano qualche centinaio di migliaia di lire, le due parti vogliono un atto legale che consacri tale contratto: quindi avviene, come già disse l'egregio ministro di agricoltura che mi ha preceduto, che la polizza fa l'ufficio della etichetta che il farmacista mette sull'involto, oppure all'esterno del recipiente dentro al quale sta il farmaco ordinato dal medico per l'ammalato.

Quando la ricetta era in latino, questa etichetta era ritenuta inutile, ma dal giorno in

cui le ricette sono scritte in italiano il farmacista deve scrivere la ricetta al di fuori del recipiente.

Il fabbricante di concimi chimici fa oggi lo stesso per accreditare la merce che egli vende e che l'agricoltore, per dare maggiore fertilità al suo campo, acquista.

Per quanto dissi, l'animo mite dell'onorevole Carcano, geloso custode del Tesoro italiano, può rassicurarsi e dormire sonni tranquilli, perchè dalle polizze in questione, non sarà per derivare danno alcuno al tesoro dello Stato.

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del Tesoro*. Per la questione di ordine generale, mi permetto di insistere nel convincimento che non siano senza valore le osservazioni che io ebbi l'onore di accennare testè al Senato.

Ma nel caso speciale, io devo pur riconoscere la importanza e l'efficacia delle risposte che mi furono favorite dal relatore dell'Ufficio centrale, dal senatore Cannizzaro, dal mio collega dell'agricoltura e dal senatore Arrivabene.

Io sono molto grato a loro, che hanno saputo tranquillizzare la coscienza del ministro del Tesoro la quale deve essere (mi sia permesso dirlo) piuttosto che mite, rigida e rigorosa per l'assidua difesa delle ragioni dell'erario nazionale.

Chiedo scusa al Senato se sono stato causa di fargli perdere qualche minuto, e non ho più ragione di insistere nella mia opposizione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti quest'articolo aggiuntivo, che rileggo:

« Le polizze di garanzia ordinate dalle presente legge potranno farsi in carta non bollata e saranno esenti da ogni altra tassa ».

Chi intende approvarlo alzi la mano.

(Approvato).

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. Se il Senato consente, io vorrei dire due parole che avrebbero trovato sede più conveniente nella discussione generale, qualora essa avesse avuto luogo, e queste parole si riferiscono alla legge nel suo complesso. Nella sua forma ben modesta, anzi

direi nella sua forma dimessa, questa legge è di grave importanza non solo per i grandi interessi che vuole tutelare, ma soprattutto per la necessità di mettere in armonia questi grandi interessi con altri pure rispettabili d'ordine diverso. Questo fanno i popoli civili d'Europa e d'America, che hanno voluto tutelare il commercio delle sostanze agrarie e han dovuto fare, correggere e ricorreggere le loro disposizioni legislative.

Ora spetta al Senato di sancire col suo suffragio la riforma, intorno alla quale l'Ufficio centrale ha esercitato con molto amore, se non con pari competenza, il suo studio. Essa inoltre è stata utilmente migliorata dal concorso d'ingegni giuristi e di eminenti pratici di cose agricole, durante la pubblica discussione in questa Assemblea. In verità l'onor. ministro Rava, al quale non si può non essere grati di aver presentato il progetto, non poteva cogliere una occasione più propizia della presente.

Vi è, presso tutti gli Stati, un amorevole risveglio in favore delle classi agricole. Quel disquilibrio tra il lento loro progresso e il rapidissimo, quasi vertiginoso progresso delle classi appartenenti all'industria propriamente detta, contribuisce da lungo tempo a rendere sempre più acuto quello stato d'irrequietezza e di disagio economico, che prende nome e forma di questione sociale. E poichè nelle grandi officine e nei centri cittadini più popolosi si manifesta, in modo più o meno minaccioso, uno spirito di rivolta ad ogni principio di autorità, e sembra che quasi si rallenti la compagine civile, è alla campagna, è ai lavoratori della terra che si rivolgono le cure dei più sagaci uomini politici e le speranze dei pensatori. Si vuole eliminare l'accennato disquilibrio, trasformare l'agricoltura, mediante l'applicazione dei trovati della scienza e sollevare dalla miseria materiale e morale gli operai dei campi. Si comprende oramai che la pace, per non dire la salvezza della società civile, conviene principalmente domandarla all'agricoltura e alla classe agricola, presso la quale trovasi tuttavia un tesoro di forze conservative, una sorgente inesausta di virtù e di fede serena.

Questi concetti, che qui fugacemente ho abbozzato, hanno per certo dato impulso all'ardimentosa e genialissima iniziativa, presa in alto luogo e da persona augusta, per la

fondazione in Roma di un istituto agrario internazionale.

Sono pochi giorni che il Senato, per opportuna mozione del nostro collega onor. Arrivabene, ha emesso per acclamazione un voto di plauso e d'augurio alla nobilissima iniziativa. Il Senato non si è preoccupato, come non si è preoccupato il mondo civile, che pure universalmente ha plaudito al disegno, delle difficoltà e degli ostacoli che esso potrà incontrare nella sua prima attuazione. Come nei precursori del proprio tempo l'avvenire è giusto dispensiero di gloria, così l'avvenire prepara e matura le condizioni di ambiente e di adattamento alle più ardite riforme, che dapprincipio appariscono d'impossibile applicazione.

Non già per paragonare le cose troppo grandi alle piccole, ma solo perchè anche la nostra modesta riforma ha comune l'intento con la proposta partita dal Quirinale di rialzare le sorti dell'agricoltura e di ridare coscienza e fiducia nel progresso ai lavoratori dei campi, il Senato, ne ho piena confidenza, sarà largo dei suoi suffragi a questa legge. (*Bene*).

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Essendo stati introdotti molti emendamenti in questo disegno di legge, chiedo che, a norma del regolamento, sia lasciata facoltà all'Ufficio centrale di coordinarlo.

PRESIDENTE. Sta bene, non vi è nessuna difficoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà di accondiscendere al desiderio giustissimo del senatore Cannizzaro; mi dichiaro a disposizione del Senato e spero che il Senato domani potrà votare la legge.

Ringrazio da ultimo l'onorevole e valentissimo relatore delle alte parole colle quali ha nobilmente voluto chiudere la non facile discussione di questa legge. Egli l'ha posta nella sua vera luce, tanto nella relazione presentata al Senato, quanto con le parole dette qui or ora. Sono i fatti nuovi della vita economica che spingono a tali riforme.

Già esposti, giorni sono, in quest'Aula quali erano gli intendimenti del Ministero.

Nel mondo moderno una legislazione di garanzia si va dovunque affermando e ora scende ai campi. La terra è venuta un po' troppo tardi nelle cure della legislazione, e pare voglia ora essere difesa da nemici che sono nella natura e da quelli che si preparano artificialmente. Portare onestà nel commercio, dar garanzia che il danaro dell'agricoltore, faticosamente risparmiato, sia utilmente dato alla coltura e che le frodi siano represse, specialmente nell'interesse dei piccoli, è opera buona.

Nazioni grandi ci precedettero e ci ammaestrarono su questa via; sarà onore per noi seguire con passo fermo la via da loro tracciata.

Sono lieto dell'appoggio e del voto che dal Senato viene in favore delle classi agricole. Non è più il tempo in cui, caro ricordo alle nostre menti, la pratica dei campi corrisponda a quella cantata nei versi dolci di Virgilio:

O fortunatos nimium, sua si bona norint,
Agricolas!...

Troppi mali e nemici oggi sa l'agricoltore di avere e domanda aiuto; è quindi opera savia proteggerne la vita ed il lavoro assiduo.

Così sono lieto che si unisca il Senato alla voce nobilissima di una Augusta Persona perchè gli interessi di tutti coloro che amano la terra, che si dedicano ad essa e in essa spendono lavoro, attività, pensiero e fatica, siano protetti dalla legge, e compresi nel progresso crescente delle classi civili.

Ringrazio il Senato, e spero che vorrà dare il suo voto favorevole alla legge come prova di questi utili e nobili intenti.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, s'intende che l'Ufficio centrale domani od oggi stesso, se sarà possibile, riferirà sul coordinamento del progetto di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione d'inchiesta sulla Marina.

Senatori votanti	90
Maggioranza	46
Il senatore Taverna	ebbe voti 79
» Del Giudice	» 11
Schede bianche	10

Proclamo quindi eletto il senatore Taverna, membro della Commissione d'inchiesta sulla marina.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano ». Stante però la presenza dell'onor. ministro del Tesoro proporrei di porre prima in discussione l'altro disegno di legge che ha per titolo: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto ».

Se non si fanno opposizioni, questa proposta s'intende approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto » (N. 62).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Pagamento al Governo francese del debito di 5 milioni dipendenti dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 62).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di lire 5 milioni, dovuta alla Francia in dipendenza di una partita di debito già iscritta sui registri del Monte Lombardo-Veneto, e passata, in virtù del trattato di Vienna 3 ottobre 1866, a carico dell'Italia, in seguito all'annessione delle provincie Venete e di Mantova.

La corrispondente iscrizione del debito 27 agosto 1820 (quota Veneta) è annullata.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 5 milioni in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-1905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della Regia marina » (N. 61).

PRESIDENTE. Essendo presente il rappresentante dell'onor. ministro della marina, prego il Senato a voler permettere che si proceda alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557 sullo stato degli ufficiali della R. marina ».

Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'aspettativa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali può, per ragioni di alto interesse pubblico e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, essere accordata per due anni agli ufficiali della Regia Marina per i quali, in tal caso, il tempo trascorso nell'aspettativa stessa non sarà dedotto dall'anzianità, in analogia al disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, della legge in data 24 dicembre 1896, n. 557.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà in seguito a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani di magazzino » (N. 48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904; n. 236, sul personale dei contabili e dei guardiani di magazzino ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, relativa al personale dei contabili e guardiani di magazzino della Regia marina, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« A coprire un terzo dei posti che si renderanno vacanti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine presso il Ministero della marina saranno ammessi, in seguito a loro domanda, gli aiuto contabili che abbiano prestato 12 anni di servizio effettivo sotto le armi nella Regia marina e sieno stati congedati col grado di sott'ufficiale.

« Gli altri due terzi di tali posti saranno conferiti, per esame di concorso, a sott'ufficiali della Regia marina sotto le armi con dodici anni di servizio effettivo.

« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili con i requisiti preaccennati, anche il terzo dei posti loro riservato sarà devoluto ai sotto ufficiali nel modo ed alle condizioni anzidette.

« A coprire metà dei posti di ufficiale d'ordine ed equivalenti, nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, sono ammessi proporzionalmente, in concorrenza con gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari del regio esercito, gli aiuto contabili che abbiano prestato dodici anni di servizio effettivo nella regia marina, e siano stati congedati col grado di sott'ufficiale.

« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili coi requisiti anzi indicati, i posti di cui al precedente capoverso saranno conferiti direttamente ai sott'ufficiali della regia marina con dodici anni di servizio effettivo sotto le armi.

« Un apposito regolamento stabilirà le norme e le condizioni per il conferimento degli impieghi suddetti ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo alla « Colonia Eritrea » approvato nella tornata di sabato e di quelli approvati oggi.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne.

Coordinamento del disegno di legge per la tutela del commercio dei concimi.

PRESIDENTE. Il lavoro di coordinamento della legge oggi discussa sulla tutela del commercio dei concimi è già compiuto. Se il Senato consente, do facoltà di parlare all'onorevole relatore Ponsiglioni per riferire su di esso.

L'onorevole Ponsiglioni ha quindi facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale, col concorso dell'onor. signor ministro, ha fatto il coordinamento della legge apportando solo lievissime modificazioni agli articoli 2, 5 e 6.

Nell'art. 2 al comma *d*) dove è detto « non esservi aggiunte materie estranee » ha soppresso, per più sicura e retta intelligenza, la parola « aggiunte ».

All'art. 5 dove, in fine del primo paragrafo, è detto « una polizza di garanzia nella quale dichiararsi », per evidente ragione grammaticale si è sostituita la parola « dichiarino ».

All'art. 6 infine nella prima parte dove è detto « le polveri, i liquidi, i saponi, insetticidi od insettifughi, gli arsenici, le nitragini », si è

voluto sostituire per maggiore precisione linguistica la parola « nitragine ».

Nessun altro cambiamento è stato fatto.

Mando alla Presidenza queste lievissime variazioni, affinché le tenga in dovuto conto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo coordinamento, salvo a votare domani l'intero progetto di legge a scrutinio segreto.

Chi intende di approvare questo coordinamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, riguardante l'ordinamento della Colonia Eritrea:

Senatori votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

Il Senato approva.

Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto:

Senatori votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557, sullo stato degli ufficiali della Regia marina:

Senatori votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

Il Senato approva.

Sostituzione dell'art. 10 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sul personale dei Contabili e dei guardiani di magazzino:

Senatori votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

Il Senato approva.

Avverto intanto che la discussione del progetto di legge sulla caccia sarà rimandato a dopo le vacanze pasquali.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14, Comitato segreto.

I. Rendiconto delle spese interne del Senato nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904 (N. XXV - *Documenti*);

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, in base all'art. 103 del regolamento del Senato (N. XXVI - *Documenti*).

Alle ore 16, Seduta pubblica.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26).

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).

Liocenziato per la stampa il 14 aprile 1905 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.